

400043

CONTRATTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA'

DI ALLOGGI I.N.C.I.S.

N. 33181 Repertorio

N. 2812 Raccolta

Con la presente privata scrittura, da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti: — — — — —

10) - Dott. MAZZILLI TEOBALDO, nato a Foggia il 16 luglio 1913 e domiciliato in Brindisi per la carica, Intendente di Finanza di Brindisi, quale Presidente del Comitato Provinciale e legale rappresentante dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) con sede in Roma alla Via Lariana 15, regolarmente e debitamente delegato dal Comitato Centrale dell'Istituto medesimo con deliberazione in data 18 ottobre 1960, Numero 57, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio Loiacono Vincenzo da Brindisi annotato al Numero 31174/2735 del Repertorio in data sette dicembre millenovecentosessantuno (7-12-1961), da una parte

20) - e il Signor **MANCO ANTONIO, impiegato, nato ad Alzio (Lecce) il 15 marzo 1905 e domiciliato in Brindisi alla Via Indipendenza N. 27,** — — — — —

dall'altra,

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 10

Ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina della Legge 21 marzo 1958, Numero 447 e del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 Numero 2, l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS), come sopra rappresentato, vende, con le limitazioni di cui all'articolo 15 del citato Decreto 17 gennaio 1959 numero 2, ri-

portato nell'articolo 20 della presente scrittura, al signor **MARCO**

ANTONIO

che acquista per sè

ed i suoi aventi causa, l'alloggio sito nel fabbricato posto in BRINDISI

-Via Indipendenza N.47-scala A-a piano secondo-in-

terno otto-composto di vani contabili sei (6),

oltre la proprietà pro quota e l'uso in comune delle cose indivise.

Detto fabbricato confina **a nord con Via Taranto, ad est con**

Via B. Marzella, a sud con Via Federico II° e ad

ovest con Via I dipendenza. -

Lo stesso fabbricato è segnato in Catasto alla partita **2235** mappa

190/7 particella **2849-2808. -**

L'appartamento oggetto del presente contratto confina: **a nord con**

la signora Emma Lucia ved. Mattara, ad est con cortile

comune, a sud con scala e Amorella Salvatore e ad

ovest con Via Indipendenza. -

E' compresa nella vendita una cantina distinta con il numero « **8** ».

otto e confinante: **a nord con scala, ad est con cor-**

ridoio comune, a sud con il signor Leggieri Luigi e

ad ovest con Via Indipendenza. -

L'appartamento e la cantina meglio vedonsi nella pianta che, firmata

dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera «A».

L'appartamento viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui

si trova senza obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere

di ultimazione e migliorie.

Il Signor **MARCO ANTONIO**

dichiara di aver perfetta

conoscenza di detto stato materiale e giuridico, e però diriceversi l'im-
mobile, come sopravvenuto, con tutte le servitù attive e passive, e nello
stato, modo e condizione in cui si trova, senza garanzia per vizi occulti.

ARTICOLO 20

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di

Lire **UNMILIONECINQUECENTOESSANTANOVENMILACENTO**

da pagarsi in **ventevanti (20)** rate mensili

costanti posticipate di Lire **DIOLASSETTEMILACENTOQUARANTACIN**
QUE

ciascuna per **dieci (10)** anni, quali risultano dall'applicazione

del tasso del cinque e ottanta per cento (5,80%), a mezzo di versamento

sul c/c postale Numero 1/36719 intestato «INCIS — Servizio Cassa

DD. PP. per alienazione stabili — Via Lariana 15 — ROMA».

Il versamento delle rate mensili deve essere effettuato entro e non
oltre la fine di ciascun mese, nell'apposito conto corrente postale, inte-
stato come sopra, all'Ente venditore.

In caso di ritardo, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui al pre-
sente articolo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura del cin-
que per cento.

Il trasferimento della proprietà avverrà quando il prezzo suindicato
sarà stato integralmente pagato, e pertanto il presente atto non verrà
nè trascritto nè volturato, fino al pagamento totale del prezzo stesso,
come sopra convenuto.

Il Signor **MANSO ANTONIO** potrà, in qualsiasi momento,
provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non
ancora corrisposta.

La mancata corresponsione di sei mensilità consecutive importa la decadenza del diritto al trasferimento della proprietà.

Tuttavia, entro i tre mesi successivi, il signor **NANCO ANTONIO**

può sanare la morosità, nel qual caso è reintegrato nel suo originario diritto.

Il Signor **NANCO ANTONIO** se decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ARTICOLO 3º

Il Signor **NANCO ANTONIO** dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonerà, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

Il venditore Istituto, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio, a termini del R.D.L. 5 ottobre 1936 Numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937 Numero 1151.

Il Signor **NANCO ANTONIO** ha diritto — appena pagato integralmente il prezzo di acquisto, e quindi verificatosi il trasferimento della proprietà — alla cancellazione della ipoteca gravante sullo stabile, così come dispone il secondo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 e per l'effetto l'Istituto venditore dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, a provvedere entro breve termine, alla cancellazione della ipoteca stessa.

ARTICOLO 4º

Fino al trasferimento agli acquirenti della proprietà di tutti gli alloggi dello stabile nel quale è posto quello di cui al presente contratto, l'Istituto venditore ha facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile stesso, che non siano eseguiti dai condomini, recuperando le spese.

ARTICOLO 50

Il Signor **MANCO ANTONIO** non potrà, per dieci anni dalla data di trasferimento in suo favore della proprietà dell'alloggio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 20, ma comunque per non oltre quindici anni da oggi, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato, così come dispone l'articolo 16 secondo comma del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

I contratti di alienazione che fossero stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sarebbero nulli di pieno diritto.

ARTICOLO 60

Previo consenso del Ministero dei Lavori Pubblici, che potrà delegarne la facoltà ai suoi Organi decentrati, nel caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del proprio nucleo di familiare, o per altri gravi motivi, il signor **MANCO**

ANTONIO potrà affittare l'alloggio acquistato.

Il consenso di cui al precedente comma si intende tacitamente accordato, ove siano decorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, senza che sia stata data alcuna risposta.

Nel caso di trasferimento volontario, il signor **MANCO ANTONIO**

perderà il diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Ad esso spetterà la restituzione delle somme già versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ARTICOLO 70

In relazione al disposto del primo comma dell'articolo 18 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2, l'amministrazione dello stabile rimarrà all'Istituto venditore, sino a quando non sarà stata effettuata la cessione di tutti gli alloggi dello stabile stesso.

Per le spese dei servizi e per le altre indicate nell'articolo 21 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938 Numero 1165 e successive modificazioni, escluse quelle riguardanti il deperimento e le perdite per sfiti eventuali, il signor **MANCO ANTONIO** si obbliga di corrispondere all'Istituto la quota spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli, già inclusa nel canone di locazione, determinata sulla base del piano finanziario approvato dai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro con Decreto Numero 7548/2 del 27 luglio 1957, salve le eventuali successive variazioni da approvarsi dai detti Ministeri. Le spese inerenti ai servizi (portiere, acqua, illuminazione locali comuni, ecc.), quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dello stabile, e tutte le altre, saranno regolate in via amministrativa, con il versamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto, da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto.

Manco Antonio



Allorchè sarà effettuata la cessione di tutti gli alloggi dello stabile, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici apposito Regolamento di amministrazione, che il signor **MANGO ANTO-**

NIO si impegna di osservare, sin da ora, fino a quando non sarà passata agli assegnatari tutti la proprietà degli alloggi predetti.

ARTICOLO 8º

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

— l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, presso la Sede dell'Intendenza di Finanza di Brindisi

— il signor **MANGO ANTONIO**

nell'alloggio acquistato in Brindisi. **-Via Indipendenza N. 47.-**

ARTICOLO 9º

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al D. P. R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

ARTICOLO 10º

Le spese del presente contratto sono a carico esclusivo del signor **MANGO ANTONIO** il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali concesse col citato D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **17 febbraio 1962.** -

P/te: Teobaldo Nasilli. -

P/te: Antonio Mango. -

Numero **33181** del Repertorio.

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi,

CERTIFICO

che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni i signori:

10) - Dottor MAZZILLI TEOBALDO nato a Foggia il 16 luglio 1913 e domiciliato in Brindisi per la carica, Intendente di Finanza di Brindisi, quale Presidente del Comitato Provinciale e legale rappresentante dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) con sede in Roma, e:

20) - **MANCO ANTONIO, impiegato, nato ad Alessio (Lecce) il 15 marzo 1905 e domiciliato in Brindisi alla Via Indipendenza N. 27, -----**

della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto, in mia presenza, la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio sull'allegato del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi addì **diecisette febbraio millenovecento**

ventesantadue. - F/to: Vincenzo Loiacono notaio. -

Registrato a Brindisi il 22-2-962 al N. 5125-Mod. II°.=

Copia conforme ad uso legale. == Brindisi, 24-2-962. ==

Vincenzo Loiacono

